

*****COPIA*****

UNIONE DEI COMUNI "MARMILLA"

*Comuni di: Barumini – Collinas – Furttei – Genuri – Gesturi – Lasplassas -
Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNI "MARMILLA"

N. 49 del 16/07/2021

OGGETTO: Risarcimento danni per sinistro del 10 ottobre 2019, Muscas Andrea. Definizione transattiva - approvazione ed autorizzazione all'Ufficio Protezione Civile di porre in essere gli atti consequenziali

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sedici**, del mese di **luglio**, alle ore **11:50** presso in videoconferenza, secondo il D.L. n. 18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza **MARCO PISANU** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
EMANUELA CADEDDU	Si	
DANILO PIRAS	Si	
MARTINO PICCHEDDA	Si	
ANDREA FENU		Si
PAOLO CADDEU	Si	
MARCO PISANU	Si	
ALBERTO PUSCEDDU	Si	

Tot.: 6	Tot.: 1
----------------	----------------

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario **dott. GIORGIO SOGOS**

Il Presidente, **MARCO PISANU**, riconosciuta la legalità dell'Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

LA GIUNTA

Premesso che in data 11 agosto 2020 il Sig. Muscas Andrea faceva formalmente pervenire a questo Ente una specifica richiesta ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente accaduto in data 10 ottobre 2019, per effetto di un urto dovuto all'utilizzo del mezzo targato AJY409, di proprietà dell'Unione dei Comuni "Marmilla", ma in utilizzo al Comune di Villamar;

Che tale impatto determinava danni al Sig. Muscas Andrea, ed in particolare la frattura della cartilagine tiroidea e del soma della vertebra D3 tale da indurre il ricovero ospedaliero per 11 giorni;

Vista la documentazione trasmessa relativa al sinistro sopra richiamato, ed in particolare la documentazione sanitaria;

Considerato che è stata aperta una pratica di sinistro presso n. 1/716/19/02097 del 10/10/2019 polizza 1/716/014/0000915789 attraverso la compagnia Vittoria Assicurazioni e che è stata rimborsata una somma pari ad euro 7.517,00 pari al 50% come quota di corresponsabilità in capo all'assicurato;

Vista la nota dell'avv. Francesco Matta prot. 4884 del 03/09/2020, con la quale si chiede che l'Unione dei Comuni "Marmilla" si prenda in carico la restante somma di liquidazione del danno di euro 7.517,00;

Vista la nota dell'avv. Francesco Matta prot. 2182 del 20/04/2021, invita a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014;

Rilevato che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto D.L. n.132/2014, la mancata risposta all'invito di negoziazione entro i 30 giorni dal ricevimento della richiesta potranno essere valutati dal giudice in sede di condanna alle spese ed ai fini di cui agli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642, comma 1 (esecuzione Provvisoria) del codice di procedura civile nell'eventuale successivo giudizio civile.

Verificato che ai sensi dell'articolo 2054 del Codice Civile la responsabilità civile recita che il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà;

Considerato che il danneggiato può scegliere di agire contro uno di tali soggetti o contro il proprietario ai sensi dell'art. 2055 del codice civile;

Rilevato, che un componimento bonario risulta conveniente per l'ente, al fine di evitare alee sempre insite in ogni giudizio, con conseguenti maggiori spese in caso di soccombenza, nonché per la parte proponente, che vedrebbe soddisfatta la propria pretesa risarcitoria in tempi certamente più celeri rispetto ai tempi giudiziari;

Ritenuta consigliabile ed opportuna, sulla base della documentazione in atti, una definizione transattiva della richiesta risarcitoria richiamata, in considerazione dell'entità degli oneri economici conseguenti, e per evitare di esporre l'Ente ai rischi connessi alla fisiologica alea di un giudizio civile, nell'ambito del quale le pretese della Sig. Muscas potrebbero essere accolte "da sentenza" in tutto o anche solo in parte determinando maggiori oneri a carico del bilancio comunale;

Ritenute in particolare ragionevoli le condizioni accettate dalla controparte, consistenti nella corresponsione della somma omnia di € 5000,00, che risulterebbe molto ben più favorevole rispetto ad una eventuale resistenza giudiziale;

Atteso, pertanto, che l'Unione ritiene accettabile lo stanziamento della somma risarcitoria di euro 2.500 pari al 50% della predetta somma omnia frutto dell'accordo bonario su citato;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto che attribuisce alla Giunta Comunale una competenza generalizzata in materia di transazioni;

Dato atto che, stante la competenza esclusiva della Giunta e non del Consiglio, non è necessario acquisire il preventivo parere dei Revisori dei Conti;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Protezione Civile in merito alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa si intendono qui integralmente riportati;

- 1) **Di approvare** la definizione bonaria della istanza risarcitoria del Sig. Andrea Muscas pari ad euro 5.000,00 senza che ciò comporti riconoscimento delle pretese ed al solo fine di evitare la instaurazione di un giudizio, che comporterebbe oneri maggiori a carico dell'Ente, nell'ambito del quale le istanze risarcitorie del Sig. Muscas potrebbero essere accolte in tutto o anche solo in parte;

- 2) **Di autorizzare** il Responsabile del Servizio Protezione Civile a porre in essere gli ulteriori atti di competenza, ivi compresa la liquidazione della somma concordata del 50% pari a 2.500 euro, previa assunzione del necessario impegno di spesa in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza, nell'intesa che la somma restante rimane a carico del Comune di Villamar;
- 3) **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.L.vo n.267/2000.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU

IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole

- AREA PROTEZIONE CIVILE

Eventuali note:

Data, 16/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: Favorevole

Eventuali note:

Data, 26/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Matzeu Rag. Carlo

ESECUTIVITÀ

SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

N. 799 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questa Unione con n. 799, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 28/07/2021 al 12/08/2021.

IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS